COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

REGOLAMENTO FINANZIARIO

relativo alle modalità e alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, § 2 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (articolo 183, lettera b) del Trattato)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 171, 172, paragrafo 2, 178, 181, 182 e 183, lettera *b*),

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 183, lettera *b*) del Trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del Trattato, devono essere messi a disposizione della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione definitiva del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità, stabilito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 177, paragrafi 4 e 5 del Trattato, fa obbligo ad ogni Stato membro di mettere a disposizione della Commissione, alle condizioni previste dal presente regolamento, i contributi fissati dal bilancio delle ricerche e degli investimenti.

Articolo 2

I contributi finanziari fissati dal bilancio delle ricerche e degli investimenti sono espressi nell'unità di conto adottata conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in applicazione dell'articolo 183, lettera *a*), del Trattato. Tali contributi sono convertiti nelle rispettive monete nazionali in base al rapporto tra il peso d'oro fino contenuto nell'unità di conto summenzionata e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di ciascuna di tali monete, quale essa è stata dichiarata al Fondo monetario internazionale. Qualora la moneta di uno o più Stati membri cessasse di avere la parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, la Commissione proporrebbe al Consiglio provvedimenti appropriati.

Articolo 3

(1) I contributi finanziari così espressi in moneta nazionale vengono iscritti da ogni Stato membro a credito di conti aperti alla Commissione presso la Tesoreria o l'organismo designato dallo Stato membro.

Tale iscrizione viene effettuata :

a) in ragione dei 7/12 del contributo annuo :

— prima del 20 gennaio dell'anno considerato se il bilancio delle ricerche e degli investi-

menti è stato definitivamente stabilito entro i termini previsti dall'articolo 177 del Trattato;

— entro 30 giorni dalla data in cui il bilancio delle ricerche e degli investimenti è stato definitivamente stabilito, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 178 del Trattato.

b) in ragione dei residui 5/12, il 1° giugno dell'anno considerato.

La Commissione dispone, alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, delle somme accreditate su questi conti. Essa trasmette a tal fine alle Tesorerie e agli organismi designati dagli Stati membri i propri ordini e le proprie istruzioni che vengono eseguiti entro il più breve termine. Tali conti di deposito vengono tenuti senza alcuna spesa a carico della Comunità e non producono interessi a suo beneficio.

(2) A richiesta della Commissione, gli Stati membri anticipano la data d'iscrizione prevista al paragrafo precedente oppure concedono un anticipo senza interessi che non può eccedere i 3/12 dei loro contributi. Tale anticipo viene dedotto dal versamento dei contributi.

Articolo 4

In ogni Stato membro, la Commissione detiene, presso la banca di emissione o presso l'istituto finanziario autorizzato, dei conti intestati come quelli aperti in applicazione dell'articolo precedente, mediante i quali essa esegue, in particolare, le proprie operazioni finanziarie previste dall'articolo 182 del Trattato.

Articolo 5

La Commissione dispone dei fondi accreditati sui conti di cui all'articolo 4, per effettuare, nell'ambito del programma di ricerche e di investimenti della Comunità :

— i pagamenti che essa deve compiere nelle monete in cui i conti sono tenuti;

— i trasferimenti da uno Stato membro ad un altro;

— i pagamenti nei paesi terzi.

Articolo 6

Per le operazioni che non sono correntemente effettuate dalle banche di emissione o dagli uffici di conti correnti postali, oppure allo scopo di facilitare i pagamenti che essa deve fare per l'esecuzione normale del suo bilancio delle ricerche e degli investimenti, la Commissione potrà aprire dei conti presso una o più banche.

Articolo 7

Gli importi che figurano al credito dei conti di cui al suddetto articolo 3 conservano, rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Ove la parità della moneta di uno Stato membro venga modificata rispetto all'unità di conto, l'adeguamento del saldo del conto di deposito presso la Tesoreria o presso l'organismo designato dallo Stato membro viene differito fino all'approvazione del bilancio rettificativo di cui all'articolo 19 del regolamento relativo alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle ricerche e degli investimenti e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili.

Entro il mese successivo all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, l'adeguamento del saldo dei conti di deposito presso la Tesoreria o presso l'organismo designato dallo Stato membro, nonchè l'eventuale adeguamento dei contributi, vengono effettuati sia mediante un versamento complementare eseguito dallo Stato o dagli Stati membri interessati, sia mediante un rimborso effettuato dalla Commissione.

Se necessario, la Commissione può chiedere allo Stato o agli Stati membri interessati, prima dell'adozione definitiva del bilancio rettificativo, che si proceda entro venti giorni a un versamento complementare, pari alla totalità o ad una parte dell'adeguamento che risulterebbe dall'immediata applicazione delle disposizioni del comma secondo del presente articolo.

Articolo 8

I trasferimenti degli averi dalla moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro, richiesti dalla Commissione in virtù dell'articolo 182 del Trattato, vengono effettuati dalle banche d'emissione o dagli istituti finanziari autorizzati dagli Stati membri al cambio del giorno.

Articolo 9

La Commissione elabora ogni trimestre e trasmette al Consiglio una situazione di tesoreria e uno stato dei versamenti effettuati dagli Stati membri a titolo dei rispettivi contributi finanziari.

La Commissione trasmette nel contempo ad ogni Stato membro un estratto dei trasferimenti, effettuati durante il trimestre, dalla moneta di detto Stato membro in un'altra moneta.

Articolo 10

Gli articoli da 2 a 9 sono applicabili per il versamento degli anticipi effettuati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 178 comma 4 del Trattato.

Tali anticipi sono versati anteriormente al 1° del mese cui si riferiscono, ad eccezione dell'anticipo del mese di gennaio il cui versamento dovrà aver luogo al più tardi il 20 di detto mese.

Articolo 11

In ogni Stato membro la Commissione fa trasferire i fondi depositati presso la Tesoreria o presso l'organismo designato dallo Stato membro in un conto recante la stessa intestazione, aperto presso la banca d'emissione o l'istituto finanziario autorizzato dallo Stato membro.

All'atto di tali trasferimenti, la Commissione si basa sullo scadenziario che indica trimestralmente il totale dei pagamenti venuti a scadenza e che figura in allegato al bilancio, in conformità dell'articolo 176, paragrafo 2, del Trattato, restando inteso che nel corso di ogni trimestre possono essere effettuati trasferimenti per un importo complessivo corrispondente ai pagamenti che vengono a scadenza nel trimestre successivo.

La Commissione, nella misura del possibile, ripartisce i prelievi da effettuare sui conti di cui all'articolo 3 secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 12

In caso di necessità debitamente giustificata, la Commissione può chiedere al Consiglio l'autorizzazione di procedere al trasferimento di una frazione del contributo che superi il limite massimo calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento.

Tale facoltà viene concessa di diritto dallo Stato membro interessato quando la parità della moneta di questo Stato abbia subito una riduzione rispetto all'unità di conto.

Articolo 13

Se la chiusura dei conti del bilancio delle ricerche e degli investimenti di un esercizio fa apparire un'eccedenza delle entrate sulle spese, tenendo conto degli stanziamenti riportati al nuovo esercizio e la cui copertura dovrà essere assicurata, i contributi finanziari degli Stati membri per il nuovo esercizio vengono ridotti di un importo pari a tale eccedenza.

A tal fine la Commissione comunica il più presto possibile ad ogni Stato membro l'importo che gli spetta nella ripartizione dell'eccedenza e che viene fissato secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del Trattato. Essa rimborsa tale importo allo Stato membro l'anno successivo mediante compensazione con la seconda scadenza del contributo che detto Stato deve versare.

Articolo 14

Se nel corso dell'esercizio viene stabilito un bilancio suppletivo per le spese relative alla ricerca e agli investimenti della Comunità, i contributi finanziari necessari vengono ripartiti tra gli Stati membri secondo il criterio di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del Trattato.

Non appena stabilito il bilancio suppletivo, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione i contributi suppletivi di cui al comma precedente. Trovano applicazione al riguardo gli articoli da 2 a 10. Salvo contrarie disposizioni menzionate nel bilancio suppletivo, la Commissione può disporre, a seconda delle sue esigenze, delle somme corrispondenti all'ammontare di tale bilancio iscritte ai conti di cui all'articolo 3.

Articolo 15

La Commissione, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, esaminerà l'opportunità di procedere alla sua revisione. Entro tale termine essa sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni, eventualmente sotto forma di proposte.

Articolo 16

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data del 1° aprile 1962.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GORSE